



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 344 del 17/04/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 del 29/04/2019

Direzione: VI DIREZIONE AMBIENTE
Servizio: TUTELA dell'ACQUA e dell'ARIA
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **16/2019** a favore della Ditta **ENEL PRODUZIONE S.p.A.** per la Centrale di produzione di energia elettrica sita nell'isola di **PANAREA** del Comune di LIPARI (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab. del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA l'istanza, trasmessa con nota di avvio del procedimento dal SUAP del Comune di Lipari (Me) in delega alla CCIAA di Messina, protocollo n° 6979 del 04.04.2018, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 12388/18, e successiva integrazione protocollo n° 11063 del 28.05.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 19258/18 del 29.05.2018, dalla ENEL PRODUZIONE S.p.A. per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di produzione energia elettrica nello stabilimento sito nell'isola di **PANAREA** del Comune di LIPARI (ME).

VISTO il D.R.S. n° 423 del 17.06.2011 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dai gruppi elettrodiesel presenti nella Centrale;

VISTI i DD.RR.SS. n° 604 del 03.08.2011, n° 776 del 24.10.2011 e n° 95 del 20.02.2012 di

	modifica e proroga dei tempi per ottemperare delle prescrizioni imposte nel D.R.S. sopra citato;
VISTA	la relazione fonometrica datata 24.11.2014 allegata all'istanza dalla quale risulta che l'emissione rumorosa prodotta dai gruppi elettrogeni presenti rientra nei limiti imposti dalla normativa vigente;
VISTA	la nota di questo Ufficio protocollo n° 14339/18 del 18.04.2018, con la quale avvalendosi della forma semplificata della C.d.S. in modalità asincrona, chiede all'Ufficio Tecnico il rilascio del parere di competenza;
VISTO	il rinnovo dell'autorizzazione con prescrizioni allo scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura provenienti dalla Centrale rilasciato dal 3° Settore Tecnico – Urbanistica rilasciato con nota protocollo n° 1173 del 21.01.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 2101 del 24.01.2019 (All. 1);
RITENUTO	che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ENEL PRODUZIONE S.p.A. ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per la centrale di produzione di energia elettrica sita di **PANAREA** del Comune di LIPARI (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà rispettare i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera dai punti di emissione E1, A, B, E2 ed E3 ed attenersi alle prescrizioni già imposte con il D.R.S. n° 423 del 17.06.2011.

Art. 2) Il Gestore, come prescritto nel D.R.S. sopra citato, dovrà effettuare con cadenza **semestrale** la misurazione delle emissioni sull'impianto a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso all'ARTA – Servizio 2 DTA, a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari(ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. I certificati

delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 3) Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando:

- le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti;
- gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Inoltre il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni :

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, nonché con il diametro dei condotti fumi al punto di prelievo;
- il punto di emissione dovrà essere dotato di apposito bocchello di campionamento, dimensionato e posizionato, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme UNI EN 13284-1/03 e UNI EN 15259/08, e di piattaforma di lavoro con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lgs. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- i requisiti tecnici e costruttivi dei camini dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.).

Art. 4) Il Gestore dovrà attenersi alle prescrizioni riportate nel rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura provenienti dalla Centrale rilasciato dal 3° Settore Tecnico – Urbanistica del Comune di Lipari (All. 1).

Art. 5) Il Gestore dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 6) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 11) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Lipari (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARTA – Servizio 2 DTA, al 3° Settore Tecnico – Urbanistica del Comune di Lipari e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso centrale di produzione di energia elettrica sita in di **PANAREA** del Comune di LIPARI (ME).

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della ENEL PRODUZIONE S.p.A. ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per la centrale di produzione di energia elettrica sita di **PANAREA** del Comune di LIPARI (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà rispettare i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera dai punti di emissione E1, A, B, E2 ed E3 ed attenersi alle prescrizioni già imposte con il D.R.S. n° 423 del 17.06.2011.

Art. 2) Il Gestore, come prescritto nel D.R.S. sopra citato, dovrà effettuare con cadenza **semestrale** la misurazione delle emissioni sull'impianto a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso all'ARTA – Servizio 2 DTA, a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari(ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 4

l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 3) Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando:

- le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti;
- gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Inoltre il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni :

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, nonché con il diametro dei condotti fumi al punto di prelievo;
- il punto di emissione dovrà essere dotato di apposito bocchello di campionamento, dimensionato e posizionato, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme UNI EN 13284-1/03 e UNI EN 15259/08, e di piattaforma di lavoro con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lgs. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- i requisiti tecnici e costruttivi dei camini dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.).

Art. 4) Il Gestore dovrà attenersi alle prescrizioni riportate nel rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura provenienti dalla Centrale rilasciato dal 3° Settore Tecnico – Urbanistica del Comune di Lipari (All. 1).

Art. 5) Il Gestore dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 6) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 11) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Lipari (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARTA – Servizio 2 DTA, al

3° Settore Tecnico – Urbanistica del Comune di Lipari e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso centrale di produzione di energia elettrica sita in di **PANAREA** del Comune di LIPARI (ME).

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 16.04.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 16.04.2019

II DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA



- COMUNE DI LIPARI -

PROVINCIA DI MESSINA

"Eolie - Patrimonio dell'Umanità"

III Settore : Tecnico - Urbanistico - Sviluppo e Tutela Territoriale

2° Servizio - Servizi Tecnici

Ufficio Idrico - Fognario - Elettrico

Tel 090/9887319 - Fax 090/9880196

idrico@pec.comunelipari.it

Prot. n.

1173

del

21 GEN 2019

Alla Ditta Enel Produzione spa
Viale Regina Margherita n.125
00198 ROMA

**Oggetto: RINNOVO - Autorizzazione scarico reflui non recapitanti in pubblica fognatura
Centrale elettrica ENEL di Panarea**

IL DIRIGENTE

VISTA la PEC trasmessa da suap.me@cert.camcom.it del 07. Maggio 2018 e dell'allegata richiesta del sig. Mancuso Ignazio n.q. di legale rappresentante della ditta Enel Produzione spa, nato a Palermo (PA) il 06/06/1962, inerente la richiesta di Rinnovo Autorizzazione allo scarico dei reflui non recapitanti in pubblica fognatura provenienti dalla centrale elettrica ENEL di Panarea, ubicata sull'isola di Panarea in località Iditella nel Comune di Lipari, ricadente in catasto al foglio di mappa n. 4 particelle n. 833 e 840 della sezione di Panarea riportata al protocollo n. 22926 del 01/09/2014;

VISTA la relazione tecnica a firma del tecnico incaricato arch. N. Campanella, corredata dagli elaborati grafici, dalla quale si evince che l'autorizzazione de quo è richiesta per le acque di scarico provenienti da servizi igienici presenti nella centrale e che l'impianto di trattamento previsto consente il rispetto dei limiti di cui all'allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la relazione idrogeologica - ambientale a firma del geologo dott. Domenico Russo;

CONSIDERATO che la tipologia di scarico proveniente dalla Centrale ENEL per la quale viene richiesta l'autorizzazione rientra tra quelle denominate di " Classe A " secondo l'art. 21 della L.R. n. 27/86;

RILEVATO che lo scarico in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 24 comma 2 della L.R. 27/86 (recapito sul suolo o negli strati superficiali di esso, sottoposto a processo di chiarificazione e successiva dispersione nel terreno mediante pozzo assorbente);

VISTI:

- la delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque di inquinamento n. 4/77;
- la L.R. 27/86;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento sulle fognature adottato da questo Ente ed in atto in vigore;

AUTORIZZA IL RINNOVO

Al sig. Mancuso Ignazio n.q. di legale rappresentante della ditta Enel Produzione spa, nato a Palermo (PA) il 06/06/1962, dell'Autorizzazione allo scarico dei reflui non recapitanti in pubblica fognatura provenienti dai servizi igienici presenti nella centrale elettrica ENEL di Panarea, ubicata sull'isola di Panarea Località Iditella snc nel Comune di Lipari, ricadente in catasto al foglio di mappa n. 4 particelle n. 840 e 833 della sezione di Panarea, come da progetto allegato, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia

E' FATTO OBBLIGO

1. Lo scarico dovrà rispettare i limiti stabiliti dall'allegato 5 al D.Lgs n. 152/2006;
2. E' prescritto il rispetto del punto n. 2 della Delibera CIPE del 04.02.1977 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento: **in particolare il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla tenuta di un registro su cui vanno trascritte le operazioni di svuotamento e del formulario rifiuti, in conformità quanto prescritto dalla L.R. n. 27/86 e dal D.Lgs n. 152/2006;**
3. Richiedere nuova autorizzazione allo scarico in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso che comportino variazione ai reflui prodotti;
4. **La durata della presente autorizzazione è fissata in anni 4, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.**

Resta fermo, in ogni caso, che l'inadempienza anche ad uno solo degli obblighi suindicati, comporterà l'immediata revoca della presente autorizzazione, nonché la denuncia alle autorità competenti.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'immobile tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Geom. B.N.

IL DIRIGENTE
(Arch. Mino Bello Ficarra)

